



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Via Gramsci, 5 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650

Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica: UFW3EO

e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT <http://icsantilariodenza.edu.it>

Sant'Ilario d'Enza, 14 Ottobre 2019

**AL PERSONALE DELL'I.C.
ALLE R.S.U. DELL'I.C.**

OGGETTO: cumulabilità di impiego pubblico e privato – Regime di incompatibilità

Si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dalla normativa vigente, per opportuna conoscenza e norma.

In via generale, si rileva che il tema delle incompatibilità è espressamente disciplinato dall'a. 53 del D.lgs. 165/01, recettivo delle disposizioni contenute negli aa. 60 e ss. Del TU n. 3/57, poi confluite nei commi 7 e 10 dell'a. 508 del TU 297/94.

Tali disposizioni confermano, quale regola generale, l'obbligo di esclusività ed il correlato divieto di svolgimento di attività extra-istituzionali per tutti i pubblici dipendenti.

E' bene però precisare che, pur restando il divieto assoluto per il dipendente pubblico di instaurare un ulteriore lavoro dipendente con altra amministrazione pubblica, la cumulabilità di impiego pubblico e privato è parzialmente ammessa per i dipendenti con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, così come previsto dall'a. 53 del D.lgs. 165/01.

Tale norma (che recepisce quanto disposto all'a. 1, comma 58 della L. 662/96) prevede, per il dipendente che si trovi in tale posizione contrattuale, la possibilità di svolgere anche un'altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.

Si evidenzia che eventuali attività extra-istituzionali, anche svolte a titolo gratuito, che rappresentino un'eccezione al prevalente e generale principio di incompatibilità, debbano perciò essere autorizzate previa valutazione dei requisiti previsti dalla normativa citata.

Si precisa, inoltre, che la L. 190/12 impone che le Amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico.

Con la presente

SI CHIEDE

pertanto, al personale interessato che non ancora l'avesse fatto, di compilare dettagliatamente il MODULO DI RICHIESTA disponibile in Segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'incarico.

Ogni inizio attività NON autorizzato ricade nella esclusiva responsabilità del richiedente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ph.D. Raffaella A. L. SAVINO**